

Regionalismo, un punto fermo: l'unità nazionale prevale sempre

L'autonomia è un diritto garantito costituzionalmente, ma subordinato a condizioni imprescindibili: Lep, equità finanziaria e rispetto dei principi di solidarietà e coesione nazionale

di PIETRO SPIRITO

La sentenza n° 192/2024 della Corte costituzionale sulla legge Calderoli rappresenta un importante punto fermo per l'attuazione del regionalismo. La norma attuale sulla autonomia differenziata viene sistematicamente demolita: resta solo una cornice alla quale deve essere cambiato completamente il quadro.

IL RAPPORTO TRA UNITÀ E REGIONALISMO

La questione principale riguarda il rapporto tra regionalismo e unità nazionale. La Corte stabilisce che l'autonomia è un diritto costituzionalmente garantito, ma subordinato a condizioni imprescindibili: la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni, l'equità finanziaria e il rispetto dei principi di solidarietà e coesione nazionale.

In questo modo, la Corte pone limiti chiari per garantire che l'autonomia non si traduca in una frammentazione del sistema statale, ma in un rafforzamento della Repubblica nel suo complesso.

È l'impianto stesso della legge sull'autonomia differenziata che viene dunque demolito dalla sentenza della Corte. Pare molto difficile che si possa intervenire solo chirurgicamente per riallineare il provvedimento agli indirizzi costituzionali ribaditi con estrema chiarezza dai giudici.

Proprio per garantire la persistenza dell'unità nazionale, va sottolineata innanzitutto la decisione della Corte di fissare l'impossibilità di trasferire alle Re-

gioni alcune materie strategiche: dalle politiche energetiche a quelle ambientali, dal commercio estero all'ordinamento delle comunicazioni, fino alla gestione delle grandi reti di trasporto e navigazione. Alcuni limiti sono posti anche alle norme generali sull'Istruzione. Pilastrini non frammentabili in politiche regionali restano nella esclusiva prerogativa dello Stato.

Afferma la Corte che la nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone, in cui si articola il «popolo come molteplicità», convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell'Italia una comunità politica con una sua identità collettiva. In essa confluiscono la storia e l'appartenenza a una comune civiltà, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione.

La Carta fondamentale riconosce e garantisce pienamente il pluralismo politico, sociale, culturale, religioso, scolastico, economico. Tuttavia, tale accentuato pluralismo, che si riflette anche sul piano istituzionale, non porta alla evaporazione della nozione unitaria di popolo.

IL CONCETTO DI NAZIONE

La nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone, in cui si articola il «popolo come molteplicità», convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell'Italia una comunità politica con una sua identità collettiva.

In essa confluiscono la storia e l'appartenenza a una comune civiltà, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione. A tutto ciò si riferisce la stessa Costituzione, quando richiama il concetto di «Nazione».

L'unità resta il valore primario di riferimento, mentre il regionalismo ne costituisce una declinazione esclusivamente per una efficiente e una efficace articolazione territoriale, che deve essere ogni volta misurata e verificata.

Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione, così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei «popoli regionali» che siano titolari di una porzione di sovranità (sentenza n° 365 del 2007).

L'unità del popolo e della nazione postula l'unicità della rappre-

sentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza, e la conseguenziale cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento, e in nessun caso possono essere riferite ai Consigli regionali.

L'impostazione della Costituzione esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione.

La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo. Ai fini dell'attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiarietà funziona, per così dire, come un ascensore, perché può portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l'alto. Poiché il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie.

I CRITERI PER LA DEVOLUZIONE

La funzione è invece un insieme circoscritto di compiti omogenei affidati dalla norma giuridica a un potere pubblico, in relazione all'oggetto e/o alla finalità. A ciascuna materia afferisce, invece, una gran quantità di funzioni eterogenee, per alcune delle quali l'attuazione del principio di sussidiarietà potrà portare all'allocazione verso il livello più alto, mentre per altre sarà giustificabile lo spostamento ad un livello più vicino ai cittadini. Non c'è spazio per trasferire materie alle Regioni.

Per procedere a una devoluzione di funzioni, a partire dal principio di sussidiarietà, ci si dovrà basare su tre criteri: l'efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l'equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all'esercizio della funzione.

Dopo la sentenza della Corte, tutto andrà misurato con estrema attenzione, con minore discrezionalità politica e sempre nell'interesse generale del Paese. L'Italia resta al centro del disegno costituzionale, con buona pace di Roberto Calderoli.